



24350/07

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | |
|---------------------|------------|----------------------|
| Dott. Mario | ADAMO | - Presidente - |
| Dott. Carlo | PICCININNI | - Consigliere - |
| Dott. Luigi | MACIOCE | - Consigliere - |
| Dott. Vittorio | RAGONESI | - Consigliere - |
| Dott. Maria Rosaria | CULTRERA | - Rel. Consigliere - |

Oggetto

R.G.N. 33275/06

Cron. 24350

Rep.

Ud. 25/09/07

C.C.

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

P.M. DI STASIO ANNA SOSTITUTO PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
ROMA;

- ricorrente -

contro

B.F. [], avente la potestà sui figli minori

R.M.G. [], R.F. [], R.E. [],

elettivamente domiciliata in ROMA [],

presso lo studio dell'avvocato [], che la

difende, giusta delega a margine della memoria

difensiva;

- resistente -

contro

R.M.G. [], R.F. [], R.E. [];

2007

1370



- *intimate* -

avverso la sentenza n. 217/06 del Tribunale per i
minorenni di ROMA del 9/10/06, depositata il 17/10/06;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 25/09/07 dal Consigliere Dott. Maria
Rosaria CULTRERA;
è presente il P.G. in persona del Dr. ANTONIO MARTONE.

6

OSSERVA

Il P.M. presso l'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Roma, col presente articolato ricorso sollecita l'intervento regolatore di questa Corte in relazione alla pronuncia n. 1893 depositata in data 20.11.06 del Tribunale per i Minori di Roma che, in relazione alla controversa regolamentazione, chiesta da B.F. [redacted], dell'affidamento condiviso dei figli R.M.G. [redacted] e F. [redacted] con collocazione presso di essa, ha declinato la propria competenza a provvedere in materia a favore del Tribunale ordinario di Roma. La B. [redacted] ha replicato con memoria e istanza di sollecitazione.

Il relatore designato ha formulato proposta di definizione del ricorso nei termini comunicati al ricorrente d'inammissibilità per omessa formulazione del quesito di diritto.

Il Collegio, preso atto delle suddette deduzioni, ritiene di condividere la proposta di decisione del relatore.

Il ricorrente, che deduce l'erroneità del provvedimento impugnato, non ha esposto in nessun luogo del testo del suo ricorso la necessaria formulazione del conseguente quesito di diritto, la cui enunciazione è prescritta dall'art. 366 bis c.p.c. secondo cui l'illustrazione di ciascun motivo deve concludersi a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, neppure desumibile dal contenuto delle doglianze prospettate con il motivo di impugnazione (pur se in ipotesi esaustivamente argomentate).

Il motivo, infatti, esprime ~~infatti~~ solo gli argomenti processuali che potrebbero radicare la competenza presso il

1

Tribunale remittente, e si diffonde nella trattazione della relativa questione di diritto, senza però esplicitare, sotto alcun profilo, il quesito di diritto che si intende sottoporre a questa Corte, che, come si è già sostenuto (cfr. Cass. n. 6278/2007 il cui enunciato si ribadisce senza necessità di rivisitazione), è imposto anche in relazione al mezzo in esame, siccome strutturato come specifico mezzo d'impugnazione, sebbene in relazione alle pronunce sulla competenza, attesa la previsione dell'art. 380 ter c.p.c. che rinvia alla disposizione dell'art. 375 c.p.c, che a sua volta prevede la trattazione del ricorso in camera di consiglio per difetto dei requisiti previsti dall'art. 366 bis c.p.c

Ne discende declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese.


PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, il 25.9.07

Il Presidente

(Dott. Mario Adamo)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 22 NOV. 2007

IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE
Luisa Passinetti

